



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |                        |                              |
|--------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>PILELLO</u>   | <u>PIETRO</u>          | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>CHIAMETTI</u> | <u>GUIDO</u>           | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> | <u>FARANDA</u>   | <u>PIETRO VINCENZO</u> | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> |                  |                        |                              |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 200/2019  
spedito il 14/01/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820180020149662000 IRPEF-ALTRO 20  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820180020149662000 IRPEF-ALTRO 20  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO

**proposto dal ricorrente:**

**rappresentato da:**

**rappresentante difeso da:**

**difeso da:**

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 200/2019

UDIENZA DEL

18/06/2019 ore 09:30

N°

29201/2019

PRONUNCIATA IL:

18/6/2019

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

26/6/2019

Il Segretario

**Oggetto della domanda**

Richiesta di annullamento della cartella di pagamento n. 06820180020149662000 notificata il 21 giugno 2018 in rettifica della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2014.

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

, rappresentato e difeso come in atti, chiede che venga annullata la cartella esattoriale sopra indicata emessa sul ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - a seguito del controllo della dichiarazione presentata ai fini Irpef per l'anno 2014.

Parte ricorrente precisa di svolgere l'attività professionale di ingegnere alle dipendenze della società S.p.A., società di ingegneria operante in oltre 20 nazioni e che nell'anno 2013, in conseguenza di detto rapporto professionale, si è trasferito con la famiglia a . A seguito della continuità della permanenza in detto Stato, le autorità locali gli hanno attribuito la qualifica di "soggetto ivi fiscalmente residente". Per questa ragione ha versato le imposte relative all'anno 2014 a Stato nel quale il ricorrente ha fissato il proprio "centro di interessi vitali".

Ciò nonostante (e malgrado non avesse altri redditi da dichiarare) l'ingegnere nell'anno 2015 ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 all'Agenzia delle Entrate di Milano, risultando formalmente residente in Italia. Nel corpo della dichiarazione ha esposto il credito d'imposta per il prelievo subito a Singapore, ma questo credito gli è stato contestato in sede di controllo della dichiarazione in parola. E ciò malgrado la documentazione presentata per dimostrare quanto sopra rassegnato.

Il ricorrente, così riassunta la controversia, ritiene che l'Ufficio accertatore gli abbia erroneamente attribuito la qualifica di soggetto residente generando una doppia imposizione, in contrasto con i principi di equità oltre che dell'art. 165 Tuir.

In ogni caso, insiste il ricorrente, non sussisterebbero ragioni ostative al riconoscimento del credito d'imposta, nel mentre il suo disconoscimento non può che essere frutto di eccessiva valorizzazione dell'aspetto formale, in spregio ai canoni di giusta imposizione dettati dall'art. 53 della Costituzione. Oltre che della Convenzione Italia - contro la doppia imposizione, che all'art. 22 riconosce esplicitamente il diritto alla detrazione dell'imposta sui redditi pagati in

Si costituisce tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate - DP II di Milano - per osservare preliminarmente che nel ricorso non viene trattato il secondo rilievo esposto nell'avviso di accertamento impugnato; rilievo in forza del quale gli oneri deducibili sono stati riconosciuti in misura inferiore rispetto a quella dichiarata (da € 3.007,00 a € 2.337,00). Pertanto l'Ufficio conclude che su questa rettifica il contribuente ha implicitamente manifestato acquiescenza.

Per quanto attiene il credito d'imposta disconosciuto, l'Ufficio ribadisce quanto già rassegnato nell'avviso di accertamento, ovvero che il reddito è stato considerato prodotto nel territorio dello Stato Italiano, risultando il contribuente iscritto nell'anagrafe nazionale fino alla data del 3 luglio 2014, giorno in cui risulta avvenuta l'iscrizione all'Aire. Quindi per l'anno 2014 risulta che il ricorrente sarebbe stato per la



maggior parte del periodo d'imposta residente in Italia, anche perché non è stato compilato il quadro relativo alla residenza estera.

Per l'Ufficio "*parte ricorrente nulla offre in prova al riguardo se non mere asserzioni*". Così come nulla sarebbe possibile dedurre dalla dichiarazione dei redditi; anche in considerazione che la prestazione professionale è stata svolta a favore di società italiana con sede in Torino. Richiama a tal fine quanto dispone l'art. 1 del d.p.r. 633/1972 per la definizione della territorialità dell'imposta.

L'Ufficio conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

In data 7 giugno 2019 parte ricorrente deposita memoria per porre in evidenza che l'iscrizione all'Aire non ha di per sé effetti costitutivi e che non apparirebbe corretto il computo dei giorni di permanenza all'estero partendo dal giorno dell'iscrizione all'Aire, essendo l'iscrizione un atto amministrativo di tipo ricognitivo di una situazione che il più delle volte preesiste rispetto al momento dell'annotazione nell'Albo. A supporto di questo ragionamento richiama l'art. 6 della L. 470/1998 in forza del quale la richiesta di iscrizione deve avvenire entro 90 giorni dallo spostamento nel luogo di vita abituale. Da ciò si dedurrebbe la permanenza all'estero del ricorrente dagli inizi dell'anno 2014. A tal fine viene allegato un certificato delle autorità fiscali di \_\_\_\_\_ che sin dai primi giorni dell'anno 2014 comunicano la tassazione preventiva per l'intero anno. Ulteriori prove sono il contratto di locazione dell'immobile occupato dalla famiglia per gli anni 2014 e 2015, nonché il certificato attestante la nascita del figlio l'11 novembre 2013.

Le doglianze di parte ricorrente si concludono con la constatazione che, a fronte di prove documentali inconfutabili l'Ufficio si trincerava dietro meri aspetti formali, ovvero banali errori commessi a suo danno dallo stesso contribuente. Ribadisce pertanto la richiesta di annullamento della cartella esattoriale impugnata.

All'udienza di trattazione i procuratori delle parti ulteriormente illustrano quanto già rassegnato in atti e sopra brevemente richiamato. La Commissione, alla luce di quanto sopra, si determina per l'accoglimento del ricorso, fatta eccezione per la rettifica relativa al parziale riconoscimento degli oneri deducibili: la differenza ammonta a € 670,00 che parte ricorrente non contesta. E pertanto va sottoposta a tassazione.

Per quanto attiene il riconoscimento del credito d'imposta, in prima approssimazione si evidenzia che l'iscrizione all'Aire è avvenuta il 3 luglio 2014, sicché appare quanto mai plausibile che il ricorrente si sia trasferito a \_\_\_\_\_ perlomeno prima dei tre giorni mancanti nel computo per raggiungere la fatidica soglia dei 183 giorni per poter acquisire il diritto a beneficiare del riconoscimento del credito d'imposta.

Il contratto di locazione dell'immobile occupato dalla famiglia e la nascita del figlio nel novembre del 2013 consentono di non avere alcun dubbio sul luogo (ma anche sulla continuità) della prestazione dell'attività professionale.

Non condivisibile è, poi, il richiamo alla normativa IVA sulla territorialità dell'imposta: la vertenza in trattazione riguarda le imposte dirette ed il punto di riferimento non può che essere l'art. 165 Tuir. Invocare norme sulle imposte indirette può essere soltanto fonte di confusione, nel mentre il primo comma del richiamato art. 165 è estremamente chiaro e non necessita di altro approfondimento che non sia il richiamo

*Olmy*

testuale della norma. Norma che così recita: "se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al netto delle perdite del precedente periodo d'imposta ammesse in deduzione".

Con l'ulteriore corollario che, dagli approfondimenti svolti in sede dibattimentale, è emerso che non vi erano altri redditi da dichiarare in Italia, sicché la dichiarazione è stata fatta dal contribuente per eccesso di scrupolo.

In conclusione, sulla permanenza del ricorrente a \_\_\_\_\_ per l'intero anno 2014 non pare sussistano dubbi per cui, a parere di questa Commissione, prevale l'inconfutabile dato sostanziale rispetto ad eventuali imperfezioni formali. Sicché il ricorso merita di essere accolto, salvo quanto già detto in relazione al secondo rilievo, con la contestuale compensazione delle spese di giudizio, avuto riguardo non solo al parziale accoglimento del ricorso, ma anche agli errati adempimenti formali che hanno innescato la verifica dell'Ufficio.

#### **P Q M**

In parziale accoglimento del ricorso, la Commissione dichiara dovute le imposte relative al maggior imponibile di € 670,00 (oneri non riconosciuti). Accoglie il ricorso nel resto. Spese compensate.

Decisa in Milano il 18 giugno 2019

Il presidente-relatore

